

Il presente viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA NATALINA BALLOI

IL SINDACO
F.to EFISIO ARBAU

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraesposta, è stata pubblicata all'albo pretorio dal 29/03/2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA NATALINA BALLOI

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.47 COMMA 2° LEGGE 142/90.
F.to IL SEGRETARIO

COMUNE DI OLLOLAI

PROVINCIA DI NUORO

Copia Conforme

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Publicato il 29/03/2010

N° 13 del 22/03/2010

OGGETTO: COMPLETAMENTO PRATICHE CONDONO EDILIZIO. DIRETTIVE AL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE. PROVVEDIMENTI

L'anno **duemiladieci** il giorno **ventidue** del mese di **Marzo** alle ore **08.00** nella sala delle Adunanze del Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle persone seguenti:

	Nominativo	Presente
1	EFISIO ARBAU	SI
2	MARIA GABRIELLA BUSSU	SI
3	SALVATORE BUSSU (noto coa)	SI
4	GIOVANNI MICHELE MAZZETTE	NO
5	COLUMBU GIUSEPPINA	NO

Presiede la seduta il **Sindaco EFISIO ARBAU**, con l'assistenza del Segretario, **DR.SSA NATALINA BALLOI**.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'Area Tecnica del Comune di Ollolai è titolare delle istruttorie e definizioni delle pratiche di condono edilizio presentate dagli interessati ai sensi della L. 47/85 (primo condono edilizio), della L. 724/94 (secondo condono edilizio), e della L. 326/03 (terzo condono edilizio);

VISTA la legge 28.2.1985 n. 47 e ss.mm.ii, nonché la legge 326/2003 (legge di conversione del DL 269/2003);

VISTA la legge della Regione Autonoma della Sardegna 11 Ottobre 1985, n° 23, "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative";

VISTA la richiesta, con protocollo n. 214 del 02.02.2010, presentata dall'Avvocato Alessandro Vettori con oggetto: "Richiesta concessione edilizia a seguito di domanda di sanatoria per gli abusi edilizi, L. 28 Febbraio 1985 n. 47, inoltrata dal Sig. Brundu Salvatore";

RICHIAMATO, in particolare l'art. 35 comma 18 della legge 28.2.1985 n. 47 il quale testualmente recita: Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti;

RICHIAMATO l'art. 32 comma 37 della legge 326/2003 che ha stabilito che il titolo edilizio in sanatoria si considera rilasciato se, dopo ventiquattro mesi dall'attestazione del pagamento dell'intera oblazione, il comune non si è espresso in termini negativi sulla domanda;

DATO ATTO che presso l'Ufficio Tecnico Comunale sono giacenti, oltre la richiesta di cui alla domanda presentata sopra citata, altre pratiche di condono edilizio ai sensi delle seguenti leggi: n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/2003;

RILEVATO che il prevalente orientamento giurisprudenziale ritiene che:

- ✓ "Ai sensi dell'art. 35 comma 18, L. 28 febbraio 1985 n. 47, il decorso del termine previsto per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio è subordinato non solo alla presentazione di una domanda completa della documentazione prevista dallo stesso art. 35, comma 3, ma anche all'avvenuto pagamento da parte dell'interessato di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio" (Consiglio di Stato, Sez. V, 21.09.2005 n. 4946);

- ✓ *“Il termine di due anni stabilito dall’art. 35 L. 28 febbraio 1985 n. 47 per la formazione del silenzio assenso in materia di sanatoria di costruzioni edilizie abusive, presuppone che la domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l’oblazione e, altresì, che l’opera non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all’art. 33 L. 47/1985” (TAR Sardegna Cagliari, Sez. II, 26.06.2007 n. 1348);*
- ✓ *“L’omessa presentazione della documentazione prescritta per la domanda di condono edilizio impedisce il decorso sia del termine di ventiquattro mesi per la formazione del silenzio-assenso, sia di quello di trentasei mesi per la prescrizione di eventuali crediti a rimborso o a conguaglio dell’oblazione versata, perché il termine di trentasei mesi, stabilito dall’art. 35 L. n. 47/1985, non decorre prima che la relativa obbligazione possa ritenersi definitivamente accertata in tutti i suoi elementi, e ciò richiede necessariamente che la domanda di condono sia completa di tutta la documentazione necessaria anche ai fini della formazione del silenzio-assenso” (TAR Sicilia Palermo, Sez. III, 8.6.2007 n. 1644);*

CONSIDERATO che in relazione alla formazione del silenzio-assenso sull’istanza di sanatoria delle opere abusive realizzate, il termine di 24 mesi per la formazione del silenzio è da considerarsi in base alla completezza della documentazione inerente la pratica;

RITENUTO di dover dare direttive al Responsabile dell’UTC, nel senso di procedere:

- a) alla definizione della pratica inerente la richiesta presentata dal Sig. Brundu Salvatore ed alle eventuali richieste future di uguale oggetto;
- b) ad un’ulteriore verifica delle pratiche di condono giacenti rivolta unicamente ad accertare per ogni pratica la completezza della documentazione agli atti nel rispetto dell’art. 35 comma 3 della legge n. 47/85;
- c) alla verifica dell’avvenuto pagamento di tutte le somme dovute a conguaglio;
- d) al rilascio delle dovute concessioni edilizie agli interessati.

VISTA la normativa vigente in materia;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE all’UTC le seguenti direttive:

- a) procedere alla definizione della pratica inerente la richiesta presentata dal Sig. Brundu Salvatore ed alle eventuali richieste future di uguale oggetto;
- b) procedere ad un’ulteriore verifica delle pratiche di condono giacenti rivolta unicamente ad accertare per ogni pratica la completezza della documentazione agli atti nel rispetto dell’art. 35 comma 3 della legge n. 47/85;
- c) verificare dell’avvenuto pagamento di tutte le somme dovute a conguaglio;
- d) procedere al rilascio delle dovute concessioni edilizie agli interessati.

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico le attività di esecuzione del presente atto per quanto di competenza;

DI DICHIARARE la presente, con unanime separata votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 - IV comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO
Ing. Davide Soro